

CONVENZIONE AI SENSI ART. 30 TUEL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE DEI COMUNI DI CASALETTO VAPRIO, CASTELVERDE, PIERANICA E SONCINO

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di nella residenza municipale del Comune di Crema

TRA

il Comune di CREMA, con sede legale in Crema – Piazza Duomo n. 25, rappresentato dal dott. Fabio Bergamaschi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione di Consiglio n..... del.....

e

il Comune di CASALETTO VAPRIO, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione di Consiglio n..... del.....

il Comune di CASTELVERDE, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione di Consiglio n..... del.....

il Comune di PIERANICA, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione di Consiglio n..... del.....

il Comune di SONCINO, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione di Consiglio n..... del.....

PREMESSO CHE:

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

l'art. 9 delle Legge 475 del 1968 e s.m.i. annovera, tra le diverse formule organizzative per mezzo delle quali possono essere gestite le farmacie comunali, quella dell'azienda speciale;

l'art. 5 del D.P.R. 902 del 1986 prevede che il Comune possa stabilire, previa adozione di apposito atto deliberativo, "l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa";

l'art. 5 dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (di seguito A.F.M.), approvato con deliberazione consiliare del Comune di Crema n. consente a detta azienda, previo atto deliberativo di autorizzazione da parte del Consiglio comunale, di assumere direttamente la gestione di servizi da parte di altri enti pubblici territoriali;

PRESO ATTO CHE:

- si è consolidato nel corso del tempo un rapporto di collaborazione tra il Comune di Crema e le Amministrazioni comunali sopra specificate per effetto del quale, a mezzo di convenzioni stipulate tra il Comune di Crema ed i singoli enti, è stata affidata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema la gestione delle farmacie comunali facenti capo ai suddetti comuni;
- i rapporti tra il Comune interessato ed A.F.M. vengono regolati con specifico contratto di servizio;
- è emersa la necessità di procedere ad una revisione del modello gestionale finalizzato alla gestione delle farmacie comunali il quale, oltre ad una rivisitazione nell'ottica della semplificazione improntata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, consenta la definizione dell'iter procedurale per l'affidamento del servizio in rispondenza con l'evoluzione intervenuta del quadro normativo di riferimento;
- in tale ottica, si ritiene che che il rapporto di collaborazione tra enti debba proseguire a mezzo di una convenzione unica tra tutti gli Enti interessati la quale individui il Comune di Crema quale capofila cui spetta affidare il servizio per la gestione delle farmacie facenti capo ai Comuni aderenti alla convenzione medesima;
- i Sindaci dei Comuni interessati hanno previamente condiviso le linee guida intorno alle quali declinare la revisione del modello organizzativo;
- Il legislatore ha più volte ribadito la specialità del servizio pubblico farmaceutico e la non automatica assoggettabilità del settore alle regole nel tempo dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica;
- la specialità del servizio pubblico farmaceutico, è determinata dalla circostanza che l'attività di rivendita dei farmaci è volta ad assicurare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (Corte Costituzionale, sentenza n. 87 del 2006);
- il parere n. 27/2023 dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel quale si evidenzia che affidare in gestione da parte dell'ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un'Azienda speciale va ricondotto nello schema dell'affidamento in-house;
- conseguentemente l'azienda speciale interessata alla gestione del servizio è tenuta a presentare un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico stesso da sottoporsi al vaglio dell'Amministrazione Pubblica;
- detta offerta, conformemente alla disciplina dettata dall'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 201/2022 deve esplicitare le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 30 e 114 di detto decreto;
- la Legge 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 902/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 4 della Legge 362/1991;
- l’art. 11 comma 3 del Decreto Legge 1/2012, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27/2012;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti e sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I Comuni sopra elencati convengono di procedere in modo coordinato alla gestione in modo associato del servizio di farmacia.

L’obiettivo è quello di erogare all’utenza servizi ed interventi che devono tendere all’uniformità sul territorio, alla facilitazione all’accesso dei cittadini, all’aderenza di modelli d’intervento ai bisogni territoriali, alle condizioni di trasparenza, economicità, efficacia propri dei servizi pubblici.

Art. 2 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto:

- a) la disciplina generale relativa alla gestione in modo coordinato e associato del servizio di farmacia nei Comuni aderenti;
- b) la definizione delle modalità di affidamento del servizio;
- c) le obbligazioni poste in capo agli enti aderenti

Il servizio di cui alla lettera a) consta delle seguenti prestazioni:

- a) l’esercizio della vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti veterinari, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, presidi sanitari, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti per l’igiene, giocattoli, calzature, articoli di vestiario e di profumeria, sostanze chimiche, reagenti, prodotti ad uso diagnostico per la riabilitazione personale, pile ed ogni altra attrezzatura per fornitura di adeguata energia per il funzionamento di apparecchi acustici, testi libri e materiale editoriale inerente l’educazione sanitaria e l’informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- b) l’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- c) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, veterinari, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- d) l’effettuazione di test diagnostici;
- e) l’attività di prevenzione e profilassi per un corretto utilizzo dei farmaci ed il perseguimento del benessere personale, l’attuazione di compiti di educazione sanitaria verso i cittadini, con particolare riferimento all’impiego del farmaco, e di informazione scientifica nei

- confronti degli operatori della sanità, pubblici e privati;
- f) prestazione di servizi e attività socio-assistenziali ad essa affidati dall'Amministrazione Comunale.
- g) tutte le altre prestazioni oggetto di specifica previsione nell'apposito contratto di servizio.

Art. 3 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Crema assume le veste e le funzioni di Comune capofila della presente convenzione.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA

Fanno capo al Comune di Crema, in qualità di Capofila della presente convenzione, le seguenti attività e obbligazioni:

- richiedere e ricevere, da parte dei Comuni aderenti alla presente convenzione, tutte le informazioni funzionali ad attivare l'affidamento del servizio;
- attivare e concludere la procedura di affidamento del servizio a favore del Comune interessato in conformità a quanto previsto dal parere 27/2023 dell'Anac in premessa illustrato;
- richiedere, in caso di affidamento del servizio ad A.F.M., una specifica offerta economica per il Comune richiedente comprensiva di schema di contratto di servizio tra AFM ed il singolo ente;
- adottare l'atto amministrativo di affidamento del servizio a seguito dell'espletamento della procedura sopra descritta;
- comunicare le risultanze della procedura ora descritta al Comune interessato;

Art. 5 – OBBLIGHI DEI COMUNI ADERENTI

Fanno capo ai Comuni aderenti alla presente convenzione, le seguenti attività e obbligazioni:

- far pervenire al Comune di Crema, nei termini convenuti, tutte le informazioni utili e funzionali ai fini dell'attivazione della procedura di affidamento del servizio;
- esprimere in modo formale il proprio parere relativamente all'offerta economica ed allo schema di contratto di servizio presentati ai fini dell'affidamento del servizio medesimo;
- dettagliare ulteriormente i contenuti del contratto di servizio presentato e procedere alla formale stipula del medesimo;

Art. 6 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2030. È prevista la possibilità di rinnovo della stessa, per un periodo di pari durata, a seguito dell'adozione degli appositi atti da parte degli organi consiliari interessati.

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al capoverso precedente.

Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa. Le modalità di recesso dal contratto di servizio verranno disciplinate da detto contratto.

Art. 7 – COMITATO DI CONTROLLO

Al fine di disciplinare la forma di collaborazione tra gli enti aderenti alla presente convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo circa servizi ed attività previsti dalla presente convenzione, è istituito un Comitato di controllo costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti al presente accordo e dai segretari in servizio presso detti enti. **È facoltà di ciascun Sindaco nominare un suo delegato a presenziare alla riunione del Comitato di controllo in caso di sua impossibilità.** E' altresì facoltà di ciascun Sindaco individuare un funzionario competente a riguardo in servizio presso il proprio ente in luogo del segretario. Detto Comitato si riunisce con cadenza almeno annuale al fine di verificare la corretta attuazione della presente convenzione e l'andamento della gestione delle singole farmacie per quanto attiene lo svolgimento del servizio in conformità ai dettami del singolo contratto di servizio. Ciascun Sindaco può richiedere, in qualsiasi momento, a mezzo PEC, la convocazione del Comitato di Controllo evidenziandone le ragioni. Il Sindaco di Crema è tenuto alla convocazione del Comitato di Controllo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 8 – CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi disciplinati dalla presente convenzione sono da considerarsi pubblici ad ogni effetto di legge e costituiscono attività di pubblico interesse atteso che la farmacia costituisce specifico presidio locale preordinato all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Conseguentemente il servizio, in vigore della presente convenzione e del relativo contratto di servizio, non può essere né sospeso né abbandonato.

Art. 9 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO - DIVIETO DI SUB-AFFIDAMENTO

L'affidatario mantiene sollevato e indenne il Comune di Crema ed i singoli Comuni presso i quali svolge il servizio da ogni danno possa essere cagionato a terzi nell'espletamento delle attività specificate all'art. 2 della presente convenzione.

E' fatto divieto all'affidatario di subaffidare, anche parzialmente, i servizi che le sono stati assegnati.

Art. 10 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità.

Le eventuali proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere previamente sottoposte al vaglio del Comitato di controllo di cui all'art. 8, il quale dovrà esaminare le stesse in apposita seduta.

Le modifiche/integrazioni entreranno in vigore una volta che siano state approvate da parte di tutti i Consigli comunali degli enti aderenti al presente accordo.

Art. 11 – CONTROVERSIE – NORMA DI CHIUSURA

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, prima di adire le vie giurisdizionali, il Comune capofila procederà alla convocazione di un apposito incontro del Comitato di Controllo finalizzato alla composizione in via bonaria delle criticità evidenziate.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, il Comune di Crema in qualità di capofila, nonché tutti i Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, sono titolari autonomi

dei dati personali stessi, trattati nell'ambito di tutti gli interventi ed i servizi oggetto della presente convenzione, ciascuno per le proprie competenze.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione della presente convenzione.